



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 70 /
22/04/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2021 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019, ARTICOLO 1, COMMI 816-847.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di Aprile, alle ore 18:00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente	Qualifica	Presenza
MORRA ROBERTO	Sindaco	Si
SANLUCA FRANCESCO	Vicesindaco	No
MORRA ANNAMARIA LETIZIA	Assessore	Si
DE MITRI MARCELLA	Assessore	Si
PATRUNO FRANCESCO GIUSEPPE	Assessore	Si
GERARDI ANNA ALTOMARE	Assessore	Si
LENOCI SABINA ANNA	Assessore	No
LOPS FRANCESCO	Assessore	Si

Il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Girone assiste alla seduta.

L'assessore alle Finanze – Tributi dott. Francesco PATRUNO propone l'approvazione della seguente delibera relativa alla proposta dei coefficienti e delle tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone per l'occupazione delle aree mercatali realizzate anche in strutture attrezzate, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, a seguito di istruttoria effettuata dal Dirigente dott. Adriano Domenico Saracino che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiara, che nei propri confronti non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Vista la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Considerato che i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone Unico ma continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021 anche ai fini dell'attività accertativa dell'Ufficio competente;

Dato atto che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 21/04/2021, e n. 21 del 21/04/2021 in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni sono stati istituiti e regolamentati rispettivamente il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali realizzate anche in strutture attrezzate e il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria entrambi con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»*.

Preso atto della proposta di tariffe predisposta sulla base dell'istruttoria effettuata con l'ausilio del concessionario alla concessione dei tributi minori con l'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone

patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, altresì, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Vista inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 07/04/2021 relativa all'approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2021/2023;

Considerato che sulla base della popolazione residente a Canosa di Puglia il Comune rientra nella classificazione “Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti”, per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1, comma 826 legge 160/2019): 40,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1, comma 827 legge 160/2019): 0,70 euro.

Ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del nuovo “Canone di concessione per l’occupazione delle aree mercatali realizzate anche in strutture attrezzate” e del nuovo “Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria” a decorrere dal 01 gennaio 2021.

Considerati gli allegati alla presente delibera di determinazione dei coefficienti e delle tariffe consistenti in:

- Allegato A - Tabelle coefficienti moltiplicatori occupazioni annuali;
- Allegato B – Tariffe Occupazioni permanenti;
- Allegato C – Tabelle coefficienti moltiplicatori esposizioni pubblicitarie
- Allegato D – Tariffe Esposizioni Pubblicitarie
- Allegato E – Tabella coefficienti moltiplicatori per pubbliche affissioni.
- Allegato F – Tariffe specifiche pubbliche affissioni
- Allegato G – Tabella Coefficienti moltiplicatori occupazioni giornaliera
- Allegato H – Tariffe Occupazioni temporanee
- Allegato I - Tabelle coefficienti e tariffe mercato

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, dal Dirigente del Settore Finanze – Tributi - Personale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato, altresì, atto del visto di conformità, ai sensi dell’art. 97, commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000, apposto dal Segretario Generale;

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **Di approvare** le tariffe e coefficienti del nuovo “Canone di concessione per l’occupazione delle aree mercatali realizzate anche in strutture attrezzate” e del nuovo “Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria” come da prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale:

- Allegato A - Tabelle coefficienti moltiplicatori occupazioni annuali;
- Allegato B – Tariffe Occupazioni permanenti;
- Allegato C – Tabelle coefficienti moltiplicatori esposizioni pubblicitarie
- Allegato D – Tariffe Esposizioni Pubblicitarie
- Allegato E – Tabella coefficienti moltiplicatori per pubbliche affissioni.
- Allegato F – Tariffe specifiche pubbliche affissioni
- Allegato G – Tabella Coefficienti moltiplicatori occupazioni giornaliere
- Allegato H – Tariffe Occupazioni temporanee
- Allegato I - Tabelle coefficienti e tariffe mercato

3. **Dare atto** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe ai sensi dell’articolo 1, comma 816 della legge 160/2019 relative, nello specifico, alle seguenti entrate: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

4. **Dare altresì atto** che i termini per il versamento del “Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria” e del “Canone di concessione per l’occupazione delle aree mercatali realizzate anche in strutture attrezzate” sono disciplinati nei relativi Regolamenti;

5. **Dare infine atto**, che la presente deliberazione non verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come stabilito dallo stesso ministero con nota dell’11 gennaio 2018, trattandosi di entrata patrimoniale e non tributaria;

6. **Pubblicare** a cura del Settore Finanze, il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune;

7. **Di trasmettere** al concessionario della riscossione SOGET la presente deliberazione ai fini della relativa applicazione dando la più ampia diffusione alla stessa.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott.ssa Caterina Girone

Il Sindaco

Avv. Roberto Morra
